

Allegato VII

Arbitrato

Art. 1 Apertura del procedimento

Nel rispetto delle disposizioni della Parte XV, una qualsiasi delle parti di una controversia può sottoporre la controversia alla procedura di arbitrato di cui al presente allegato, con notifica scritta indirizzata all'altra parte o parti della controversia. La notifica è accompagnata dall'esposizione della domanda e dei motivi su cui essa si fonda.

Art. 2 Elenco di arbitri

1. Un elenco di arbitri deve essere stilato e conservato dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Ogni Stato contraente può nominare quattro arbitri, ciascuno dei quali deve essere una persona con esperienza nelle questioni marittime e che gode della più alta reputazione di imparzialità, competenza ed integrità. L'elenco è costituito dai nomi delle persone così nominate.
2. Se in qualsiasi momento gli arbitri nominati da uno Stato contraente nell'elenco così costituito divengono meno di quattro, tale Stato contraente ha diritto di fare tante altre nomine quante sono necessarie.
3. Il nome di un arbitro rimane sull'elenco fino a quando non sia ritirato dallo Stato contraente che lo ha nominato, fatto salvo che tale arbitro continua a svolgere le sue funzioni nel tribunale arbitrale in cui è stato nominato fino a quando sia completato il procedimento innanzi a quel tribunale.

Art. 3 Costituzione del tribunale arbitrale

Ai fini del procedimento di cui al presente allegato, il tribunale arbitrale, salvo quanto diversamente concordato dalle parti, è costituito come segue:

- a) Nel rispetto della lettera g), il tribunale arbitrale è composto di cinque membri.
- b) La parte che apre il procedimento nomina un membro da scegliere preferibilmente dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente allegato, che può essere un suo cittadino. La nomina è inserita nella notifica di cui all'articolo 1 del presente allegato.
- c) L'altra parte della controversia, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente allegato, nomina un membro da scegliere preferibilmente dall'elenco, che può essere un suo cittadino. Se la nomina non viene effettuata entro tale termine, la parte che ha aperto il procedimento può, entro due settimane dalla scadenza di tale termine, richiedere che la nomina avvenga conformemente alla lettera c).
- d) Gli altri tre membri sono nominati di comune accordo tra le parti. Essi sono scelti preferibilmente dall'elenco e sono cittadini di Stati terzi salvo che le parti non concordino diversamente. Le parti della controversia nominano il Presidente del tribunale arbitrale tra questi tre membri. Se, entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente allegato, le parti non riescono a raggiungere un accordo sulla nomina di uno o più dei membri del Tribunale che devono essere scelti di comune accordo, o sulla nomina del Presidente, la nomina o le nomine residue sono effettuate conformemente alla lettera e), a richiesta di una delle parti della controversia. Tale richiesta è effettuata entro due settimane dalla scadenza del sopra menzionato periodo di 60 giorni.
- e) Salvo che le parti non convengano di incaricare una persona o uno Stato terzo, da esse scelto, di procedere alle nomine necessarie in applicazione delle lettere c) e d), il presidente del

Tribunale internazionale per il diritto del mare effettua le nomine necessarie. Se il Presidente non può agire ai sensi della presente lettera o è cittadino di una delle parti della controversia, la nomina viene effettuata dal membro più anziano del Tribunale internazionale per il diritto del mare che è disponibile e non è cittadino di alcuna delle parti. Le nomine di cui alla presente lettera sono effettuate dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente allegato entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta ed in consultazione con le parti. I membri così nominati devono avere cittadinanze diverse e non possono essere al servizio di, o abitualmente residenti nel territorio di, o cittadini di alcuna delle parti alla controversia.

f) I seggi vacanti sono ricoperti secondo le modalità previste per la nomina iniziale.

g) Le parti che hanno un interesse comune ad agire nominano un membro del Tribunale congiuntamente, di comune accordo. Quando vi sono più parti che hanno interessi ad agire disgiunti o quando vi è disaccordo sul punto di sapere se esse hanno un interesse comune ad agire, ciascuna di loro nomina un membro del tribunale. Il numero dei membri del tribunale nominati separatamente dalle parti è sempre inferiore di uno rispetto al numero dei membri del tribunale che sono nominati congiuntamente dalle parti.

h) Nelle controversie che coinvolgono più di due parti, si applicano le disposizioni di cui alle lettere da a) ad f) per quanto possibile.

Art. 4 Funzioni del tribunale arbitrale

Un tribunale arbitrale costituito ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato esercita le sue funzioni conformemente al presente allegato e alle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 5 Procedura

Salvo che le parti non convengano diversamente, il tribunale arbitrale fissa la sua procedura, assicurando a ciascuna delle parti la piena opportunità di essere sentita e di esporre il suo caso.

Art. 6 Obblighi delle parti della controversia

Le parti della controversia devono facilitare il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, conformemente alle loro leggi e utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, devono:

- a) fornirgli tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti; e
- b) dargli la possibilità, quando ciò sia necessario, di chiamare dei testimoni o dei periti e di ricevere le loro deposizioni e di effettuare dei sopralluoghi nei posti cui il caso si riferisce.

Art. 7 Spese

Salvo che il tribunale arbitrale non decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi membri, sono a carico delle parti della controversia in eguale proporzione.

Art. 8 Maggioranza richiesta per le decisioni

Le decisioni del tribunale arbitrale sono adottate a maggioranza dei voti dei suoi membri. L'assenza o l'astensione di meno della metà dei membri non costituisce un ostacolo per il raggiungimento di una decisione da parte del tribunale. In caso di parità tra i voti, il voto del Presidente è decisivo.

Art. 9 Contumacia

Se una delle parti della controversia non compare innanzi al tribunale arbitrale o non si difende, l'altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di emettere la decisione. L'assenza di una parte o la mancata difesa non costituiscono un ostacolo al procedimento. Prima di emettere la decisione arbitrale, il tribunale arbitrale accerta non solo di essere competente sulla controversia, ma anche che la domanda sia fondata in fatto ed in diritto.

Art. 10 Decisione arbitrale

La decisione del tribunale arbitrale è limitata all'oggetto della controversia ed è motivata. Essa menziona i nomi dei membri che vi hanno partecipato e la data nella quale è stata adottata. Ciascuno dei membri del Tribunale può allegare alla decisione la sua opinione individuale o dissidente.

Art. 11 Carattere definitivo della decisione

La decisione è definitiva e non impugnabile, salvo che le parti della controversia non si siano accordate in anticipo su una procedura di impugnazione. Le parti della controversia vi si conformano.

Art. 12 Interpretazione ed attuazione della decisione

1. Qualsiasi contestazione che possa sorgere tra le parti della controversia con riferimento all'interpretazione o alle modalità di attuazione della decisione può essere sottoposta da ciascuna delle parti alla cognizione del tribunale arbitrale che ha emesso la decisione. A questo scopo, ogni seggio vacante nel tribunale è ricoperto secondo le modalità della nomina originaria dei membri del tribunale.

2. Qualsiasi contestazione di tale genere può essere sottoposta ad un'altra corte o tribunale ai sensi dell'articolo 287, se così convengono tutte le parti della controversia.

Art. 13 Applicazione a soggetti diversi dagli Stati contraenti

Le disposizioni del presente allegato si applicano mutatis mutandis a qualsiasi controversia che coinvolga soggetti diversi dagli Stati contraenti.